

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 dicembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(162) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl già ASD Fortis Trani) E DELLA SOCIETÀ SSD FORTIS TRANI Srl - (nota N°. 2691/1644pf09-10/SP/dl del 5.11.2010).

Con provvedimento del 5 novembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani), Sig. Antonio Flora, per rispondere della violazione dell'articolo 5, commi 1 e 4, del CGS, per avere rilasciato dichiarazioni nei confronti del Giudice sportivo territoriale, del Presidente della Lega Dilettanti, Carlo Tavecchio, ed in genere degli organi federali riportate dai quotidiani “*La Gazzetta del Mezzogiorno*” e “*Corriere dello Sport – Stadio*” del 7 maggio 2010;
- la SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) per rispondere di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, Sig. Antonio Flora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva veniva fatta pervenire dai soggetti deferiti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con la conseguente richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il sig. Antonio Flora, nella qualità di Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) l'inibizione per giorni 15 (quindici); ▪ per la SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

I motivi della decisione

All'esito dell'esame degli atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale, la Commissione rileva quanto segue.

Il Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani), Sig. Antonio Flora, in data 7 maggio 2010 rilasciava una intervista sia alla “*Gazzetta del Mezzogiorno*” che al “*Corriere dello Sport – Stadio*”.

Nel primo degli articoli sopra menzionati il Sig. Flora, con riferimento alla squalifica del campo inflitta per un turno dal Giudice sportivo alla SSD Fortis Trani per atti violenti posti in essere nei confronti dell'arbitro all'interno dell'impianto sportivo, esprimeva una serie di valutazioni fortemente negative tanto nei confronti delle Istituzioni federali quanto nei confronti del Giudice sportivo.

Relativamente alle istituzioni federali il Sig. Flora non lesinava attacchi all'organizzazione del calcio regionale, definito come "...un mondo di cartapesta" dove "il livello organizzativo non è all'altezza", ed in particolare nei confronti del Presidente della Lega Dilettanti, Tavecchio, invitato ad avere più attenzione nei confronti del calcio pugliese, pur in mancanza di qualsiasi relazione tra lo specifico episodio oggetto dell'intervista e la persona chiamata in causa ed in particolare le sue capacità organizzative.

Relativamente al Giudice sportivo il Sig. Flora esprimeva valutazioni ed opinioni fortemente lesive dello stesso, opinioni comunque eccedenti il normale livello di tollerabilità del diritto di critica, arrivando addirittura a ritenere lo stesso Giudice in grado di fare "il bello e cattivo tempo ... utilizzando un criterio di giustizia alquanto discutibile".

Nell'intervista rilasciata al "Corriere dello Sport – Stadio" il Presidente della SSD Fortis Trani calcava ulteriormente la mano arrivando a criticare aspramente la decisione del Giudice sportivo di fare disputare la gara successiva in campo neutro ed a porte chiuse; infatti il Sig. Flora definiva "assurda" detta decisione ritenendo per di più che la giustizia sportiva mal avrebbe rappresentato la regione Puglia.

Detto giudizio, ovviamente, è da ritenersi fortemente lesivo delle Istituzioni federali ed in particolare del Giudice sportivo che, rappresenterebbe in maniera inadeguata la regione Puglia per il solo fatto di avere inflitto una sanzione per gravi fatti di violenza verificatosi all'interno dell'impianto sportivo.

In considerazione di quanto sopra ed in particolare della circostanza per cui le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Flora sono state debitamente virgolettate e conseguentemente attribuite con chiarezza e senza ombra di dubbio allo stesso, ne discende in capo a quest'ultimo la violazione dell'articolo 5, commi 1 e 4, del CGS, per avere espresso giudizi che travalicano i limiti di un legittimo e sereno diritto di critica e si concretizzano piuttosto in una palese lesione della reputazione delle Istituzioni federali oltre che del Giudice sportivo.

Da tale comportamento, ovviamente, discende la responsabilità della Società di appartenenza e pertanto la SSD Fortis Trani, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, ne risponde a titolo di responsabilità diretta.

Anche in considerazione degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono sanzioni eque quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio Flora, nella qualità di Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani), l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- alla SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(270) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE MARTINO (già Direttore Sportivo della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 6544/225 bis pf09-10/GR/mg del 9.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione, il Sig. Gabriele Martino, già Direttore sportivo della Società Reggina Calcio Spa, nonché le Società Reggina Calcio Spa (più in avanti, Reggina), per rispondere: il Martino della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, CGS, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, intrattenuto rapporti con l'agente dei calciatori Sig. Andrea D'Amico, al momento inibito; la Società Reggina a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti del suo tesserato.

Per la Procura, infatti, il Martino e il D'Amico, all'inizio del mese di luglio 2009 si sarebbero incontrati – circostanza evidenziata da un servizio televisivo andato in onda il 10 luglio 2009 sui canali Sky - nei locali dell'Hotel Ata di Milano durante la sessione estiva di "calciomercato". In quella circostanza, nonostante il Sig. D'Amico fosse all'epoca inibito per una precedente sanzione disciplinare che lo aveva interessato, con lo stesso ugualmente il Sig. Martino avrebbe intrattenuto rapporti. Tale incontro/rapporto, secondo la Procura Federale, sarebbe confermato dalle dichiarazioni rese ai collaboratori della Procura agli atti, da alcuni articoli di siti web che si occupano di calcio, nonché, appunto, dalle riprese televisive di Sky.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive.

Sia la Reggina che il Martino, in sintesi, sostengono che nessuna prova emerge, dall'indagine svolta dalla Procura, circa l'eventuale fatto illecito commesso dal Martino. L'unico dato certo, confermato dalle dichiarazioni rese durante le indagini, sarebbe stato l'incontro, effettivamente avvenuto, fra il Martino e il D'Amico che, però, secondo le difese dei deferiti, non costituirebbe di per sé, motivo alcuno di illecito. Si sarebbe infatti trattato, secondo anche quanto dichiarato dal Sig. Vincenzo Caracciolo, presente ai fatti, di un incontro assolutamente casuale durante il quale non si sarebbe mai discusso di una trattativa per il trasferimento alla Reggina del calciatore Andrea Caracciolo (assistito dal D'Amico) e di ciò viene dato risalto dallo stesso collaboratore della Procura, Dott. Moretti, nella sua relazione sui fatti.

Tale incontro, pertanto, secondo le difese, non può in alcun modo essere considerato come una vera e propria trattativa di mercato, ma solo un saluto occasionale, seguito da una breve discussione, che il Martino ebbe a rivolgere al D'Amico incontrato casualmente nei locali del citrato albergo milanese. Entrambi i deferiti, pertanto, concludono con la richiesta di proscioglimento dagli addebiti mossi per l'inesistenza del fatto non provato in alcun modo nel deferimento.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha ribadito le proprie tesi e chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Gabriele Martino, l'inibizione di mesi 6 (sei);
 - per la Società Reggina Spa, l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- nonché il Sig. Gabriele Martino personalmente e il difensore dello stesso e quello della Reggina, i quali hanno concluso come da loro memorie difensive depositate con la richiesta di proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, al termine della propria attività, esaminati gli atti, le allegazioni istruttorie, e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Risulta certo, per quanto evidenziato dal servizio SKY e dalle dichiarazioni dei protagonisti, l'avvenuto incontro dei primi giorni di luglio 2009 fra l'odierno deferito, Sig. Martino, e l'agente dei calciatori D'Amico che era, effettivamente, all'epoca colpito da provvedimento di inibizione. In quella sede però, secondo le dichiarazioni sostanzialmente univoche rese dai testimoni ascoltati dalla Procura, non ci sarebbe stata alcuna trattativa di "calciomercato" perché si sarebbe trattato di un incontro occasionale e di modesta durata nel quale, secondo quanto affermato dal Sig. Vincenzo Caracciolo, *"si è parlato in maniera semplice e superficiale senza particolare interessamento o concrete proposte"*.

E d'altra parte lo stesso collaboratore della Procura, Dott. Moretti, autore delle indagini sui fatti, dichiara per iscritto nella sua relazione che *"le dichiarazioni rese dai diretti interessati consentono di escludere che una vera e propria trattativa sia mai stata promossa ... né mai è stata profilata... alcuna concreta proposta in relazione alla possibile cessione alla Reggina Calcio del calciatore Caracciolo"* (e, peraltro, per quanto possa essere significativo, il Caracciolo non si trasferì mai dalla Società di appartenenza Brescia).

Alla luce di quanto evidenziato dallo stesso Dott. Moretti, il Martino, infatti, viene deferito con un generico *"per aver intrattenuto rapporti con l'agente dei calciatori Sig. Andrea D'Amico"*.

Ebbene, ritiene questa Commissione che, complessivamente, non possa dirsi provato che l'incontro fra il Martino e il soggetto inibito D'Amico sia stato effettivamente voluto e organizzato. Sembra anzi, al contrario, che il detto incontro abbia avuto effettivamente il carattere dell'occasionalità e che il conseguente breve colloquio (del cui contenuto illecito non si può allo stato avere prova certa) sia avvenuto all'insegna di una generale cordialità fra due persone che certo si conoscevano e che, probabilmente, occupandosi entrambi di calcio e, in particolare, nel contesto del "calciomercato" potrebbero forse anche aver fatto generico riferimento a trattative in corso.

Nonostante sia probabile che il Martino fosse a conoscenza dell'inibizione in capo al D'Amico, tuttavia non si può ritenere che il noto incontro possa di per sé rappresentare oggetto di imputazione. La semplice circostanza, infatti, di aver intrattenuto rapporti (un incontro occasionale) non preordinati o finalizzati a particolari concrete trattative di mercato con il D'Amico, ma eventualmente forse solo per un saluto di circostanza, non può rappresentare profilo di responsabilità per il Martino. Semmai eventuali profili di responsabilità (ma non è stato oggetto di deferimento) potrebbero ravvisarsi per l'agente D'Amico che, inibito, per doveri di correttezza, probabilmente, non avrebbe dovuto nemmeno trovarsi, al di là del ruolo partecipativo o meno effettivamente tenuto, nei locali dell'albergo in cui si teneva il "calciomercato".

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione delibera di prosciogliere dagli addebiti ascritti loro il Sig. Gabriele Martino e, per l'effetto, la Società Reggina Calcio Spa.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 2 dicembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete